



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25.11.2014

**Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n.
5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163)**

PARTE I DISCIPLINA GENERALE

**TITOLO I
INQUADRAMENTO NORMATIVO**

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.), nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli enti locali.

In particolare il regolamento definisce la disciplina relativa:

- a) agli organi del procedimento ed alla programmazione dei lavori nei settori ordinari;
 - b) all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria,
 - c) alla programmazione ed agli organi del procedimento inerenti i contratti pubblici relativi all'acquisizione di beni e servizi nei settori ordinari ed alla commissione giudicatrice;
 - d) alla trasparenza ed alla qualità degli appalti e delle concessioni.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), di seguito denominato Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

**Articolo 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Appalti Pubblici: contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra il Comune e uno o più operatori economici ovvero imprese, fornitori, prestatori di servizi, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice dei contratti pubblici;
- b. Appalti pubblici di lavori: appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede d'offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori od opere rientranti nell'Allegato I al Codice dei contratti pubblici, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV di detto Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Amministrazione comunale sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara;
- c. Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto di beni oppure di prodotti;
- d. Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici di servizi diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato II del Codice dei contratti pubblici;
- e. Concessioni di lavori pubblici: contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al Codice dei contratti pubblici, l'esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la

loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al Codice stesso;

- f. Concessioni di servizi: contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al Codice dei contratti pubblici;
- g. Operatore economico: ricomprende il termine di "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi", designando una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, compreso il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), che offra sul mercato,rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti oppure la prestazione di servizi;
- h. Raggruppamento temporaneo: insieme di operatori economici costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta;
- i. Offerente: operatore economico che ha presentato un'offerta;
- j. Candidato: operatore economico che ha chiesto di partecipare ad una procedura ristretta o negoziata oppure ad un dialogo competitivo;
- k. Procedure di affidamento: l'affidamento di lavori, servizi o forniture, o incarichi di progettazione,mediante appalto, l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
- l. Procedura aperta: procedura nella quale ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione fissati dal bando di gara ovvero dalla lettera d'invito, può presentare un'offerta;
- m. Procedura ristretta: procedura alla quale ogni operatore economico può richiedere di partecipare,purché in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel bando di gara, ed in cui possono presentate offerta soltanto gli operatori economici invitati dall'Amministrazione regionale o da altro ente soggetto alla presente disciplina;
- n. Procedura negoziata: procedura in cui la Regione Liguria o altro ente soggetto alla presente disciplina consulta gli operatori economici scelti secondo le modalità disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- o. Cottimo fiduciario: procedura negoziata utilizzata per le acquisizioni in economia, in cui le medesime acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi e la cui disciplina normativa è data dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- p. Spese in economia: forme di acquisizione aventi importi di valore inferiore a determinati importi ed alternative ai contratti pubblici propriamente detti, cui la Pubblica Amministrazione ricorre per procurarsi beni, sevizi ed effettuare lavori.
- q. Amministrazione diretta: le forniture effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
- r. Progetto integrale di un intervento: ai sensi degli articoli 90, comma 6 e 122, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, il progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- s. Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative,incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
- t. Completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;

- u. Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) previsto dall'articolo 10 del Codice dei contratti pubblici ;
- v. Responsabile per i lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Articolo 3 (Durata dei contratti)

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, se riferiti a forniture oppure a servizi di carattere pluriennale, non possono superare la durata massima di nove anni.
2. E' escluso, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, il rinnovo tacito dei contratti.
3. E' consentita, unicamente nei casi di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, la ripetizione di servizi analoghi, da affidarsi all'originario prestatore di servizi.
4. La proroga ovvero la prosecuzione dei contratti, è ammessa:
 - a) compatibilmente con la vigente normativa in materia qualora espressamente prevista, anche con determinazione della sua durata, nel bando di gara ovvero nella lettera d'invito per l'affidamento del contratto originario ovvero iniziale derivante dall'espletamento di una procedura aperta, ristretta oppure negoziata;
 - b) ai soli fini di garantire la continuità delle forniture o dei servizi, nonché dei contratti finalizzati a garantire la manutenzione ordinaria di immobili, il ricorso alla proroga, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di gara, tale facoltà deve essere comunque inserita nel contratto originario che si intende prorogare.
5. Le prestazioni devono essere rese alle medesime modalità e condizioni, economiche e contrattuali, previste dal contratto originario e senza compensi aggiuntivi, escluso l'aggiornamento alle variazioni percentuali degli Indici Nazionali dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), laddove consentito.

TITOLO II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI

Capo I Programmazione e organi

Articolo 4 (Progettazione)

1. L'attività di progettazione di lavori e opere pubbliche è articolata nei seguenti livelli essenziali:
 - a) lo studio di fattibilità di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e di cui all'articolo 14 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,
 - b) il progetto preliminare, disciplinato dall'articolo 17 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,
 - c) il progetto definitivo, disciplinato dall'articolo 24 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici,
 - d) il progetto esecutivo, disciplinato dall'articolo 33 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. La redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva può essere affidata ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) dell'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici, in caso di carenza in organico di personale tecnico ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

3. Ogni livello di progettazione deve essere sottoposto a verifica ai fini della validazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 44 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
4. La validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, è posta in capo al responsabile del procedimento.
5. La Giunta comunale adotta, con proprio provvedimento, la disciplina relativa agli incentivi relativi alla progettazione interna di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 6 (Responsabile del procedimento: individuazione e nomina)

1. Il responsabile del procedimento è il dipendente individuato con apposito ordine di servizio dal Responsabile del Settore competente. Al responsabile del procedimento è demandata la cura di tutte le fasi procedurali, ad eccezione di quelle deputate al responsabile della procedura di affidamento.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il Responsabile del Settore.

Articolo 7 (Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. L'atto di nomina è di competenza del Responsabile del Settore cui è stata assegnato il procedimento di gara.
2. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Articolo 8 (Disposizioni specifiche sul controllo dei requisiti di capacità)

1. Il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale è realizzato per tutte le tipologie di appalti di servizi compresi nell'allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 e per tutte e tipologie di appalti di forniture.
2. Per gli appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 l'Amministrazione specifica nel bando se il controllo dei requisiti di capacità sarà svolto in corso di gara o solo successivamente all'aggiudicazione.
3. La procedura di controllo dei requisiti in corso di gara è effettuata per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.00 euro, mentre per gli appalti di valore superiore ai 150.000 euro la verifica è surrogata dall'attestazione SOA.

Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

Art. 9 (Aggiudicazione in caso di una sola offerta)

1. L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, definendo gli eventuali parametri per la valutazione della stessa.
2. In caso di mancata precisazione degli elementi di cui al comma 1 vale quanto stabilito dagli articoli 55, comma 4 e 81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 10 (Aggiudicazione definitiva)

1. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del responsabile del Settore competente e comunica la stessa a tutti i soggetti e secondo i moduli di garanzia stabiliti dall'art.79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace quando siano stati eseguiti e perfezionati tutti i controlli sui requisiti di ordine generale e di capacità dell'operatore economico aggiudicatario, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 8, nonché con riferimento agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 11 (Esecuzione in via anticipata o d'urgenza)

1. L'Amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata o in via d'urgenza delle prestazioni dell'appalto, mediante un verbale di fornitura di beni e/o servizi anticipata:
 - a) solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace;
 - b) alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni attuative correlate del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 12 (Stipulazione del contratto)

1. Ferma restando la disciplina di cui al titolo II del presente regolamento, il contratto è stipulato dal Responsabile del Settore che ha bandito il procedimento di gara, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale.
2. Gli affidamenti relativi a proroghe ovvero a rinnovi oppure a prosecuzioni contrattuali, ove consentiti, sono stipulati mediante scrittura privata, anche non autenticata.

Articolo 13 (Adempimenti connessi al Documento Unico di Regolarità Contributiva)

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta l'assolvimento, da parte dell'operatore economico, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.
2. L'acquisizione del DURC è necessaria, a prescindere dall'importo, per tutti gli appalti e subappalti ovvero subcontratti di lavori, opere, forniture e servizi, disciplinati dal presente Regolamento.
3. All'acquisizione del DURC tramite strumenti informatici provvede il Responsabile del Settore richiedente la prestazione, in conformità alla vigente normativa in materia.
4. Per i contratti relativi a forniture di beni, prodotti oppure alla prestazione di servizi, il cui valore al netto dell'IVA sia pari od inferiore a euro 20.000, è consentita la presentazione, in luogo della produzione ovvero dell'acquisizione del DURC, di una dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva, resa dal soggetto contraente ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 14 (Revisione dei prezzi)

1. Ai contratti relativi all'esecuzione periodica o continuativa di servizi e forniture si applica una clausola di revisione periodica del prezzo.
2. Tale revisione opera a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto. Nelle more della disponibilità dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici, si applica la revisione del corrispettivo dell'appalto alle variazioni percentuali degli Indici Nazionali dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Articolo 15 (Risoluzione del contratto)

1. Nei contratti deve essere prevista apposita clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, che prevede la risoluzione di diritto del contratto qualora si verificano accertati specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro da parte dell'appaltatore.

2. E' fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente, in particolare dagli articoli 135 e 136 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 16 (Regolare esecuzione e liquidazione delle spese e pagamenti)

1. Il certificato di regolare esecuzione è sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

2. La liquidazione delle spese e dei pagamenti relativi ai contratti pubblici disciplinati dal presente regolamento spetta al responsabile del Settore richiedente il contratto o la prestazione, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e ss.mm.ii. recante la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

PARTE II

DISCIPLINE SPECIALI PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 17 (Oggetto della disciplina speciale)

1. Il presente titolo disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).

3 Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

4. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 18

(Forme della procedura)

1. L'esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire: -
in amministrazione diretta;

- per cottimo fiduciario;

- col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario; -
mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono legittimamente eseguiti, mediante affidamento diretto del responsabile del procedimento, lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro ai sensi dell'art.125 comma 8, ultimo periodo e comma 11 ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.
5. Il Comune di Cogoleto può stabilire di procedere all'acquisto di beni e di servizi attraverso aste e mercato elettronico secondo quanto disposto dall'articolo 85 del decreto legislativo del 12 aprile n. 163 e dall'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Le unità ordinanti, cioè i soggetti appositamente autorizzati, dell'amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi, ai sensi del presente regolamento, direttamente dai cataloghi predisposti nel mercato elettronico. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip, Me.Pa. attive sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle stesse convenzioni. La stipulazione di contratti in violazione dell'obbligo di comparazione è causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, finanziaria 2000 e s.m.i. nonché del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011.

Articolo 19 (Commissione monocratica)

Gli adempimenti di verifica e valutazione delle offerte spettano al Responsabile del Settore che richiede la prestazione. Nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice.

Articolo 20 (Garanzie)

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 21 (Forma del contratto)

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. In caso di contratti di importo compreso tra 15 mila euro e 40 mila euro, sono di norma stipulati in una delle seguenti forme:
 - a) scrittura privata sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta affidataria e dal Funzionario del Settore;
 - b) per mezzo di corrispondenza secondo, secondo quanto stabilito al comma seguente. Sono comunque sempre riscossi i diritti di cui alla tabella D) allegata alla legge n. 604/1962
3. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 15.000 euro avviene, di norma, mediante lettera contratto ed è concluso dalla data di ricevimento da parte del Funzionario

proponente di copia di tale documento, controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nella proposta;

4. Per affidamenti di importo non superiore a euro 5.000,00, il contratto è sostituito dall'ordine inoltrato all'impresa.
5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
6. E' fatto comunque salvo il ricorso alla registrazione del contratto, in caso d'uso, a richiesta del Responsabile del Settore.

Articolo 22 (Pubblicità)

Le procedure non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. L'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

TITOLO II ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Articolo 23 (Servizi e forniture in economia)

L'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'amministrazione comunale è disciplinata, ai sensi del comma 9 dell'articolo 125 del Codice dei Contratti e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del regolamento attuativo.

Articolo 24 (Determinazione a contrarre)

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
 - h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip – Me.Pa. per beni e servizi.
3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 25 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento

1. Ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.
2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.
5. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
6. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
7. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.
8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
9. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata

Articolo 26 (Limiti per tipologia di forniture di beni e servizi)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti possono essere eseguite in economia:

FORNITURE

- a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso;
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
- d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- f) beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, tabelloni, apparecchiature informatiche e relativi software, apparecchiature elettroniche, accessori e parti di ricambio;
- g) auto, veicoli, cicli e motocicli e relativi ricambi ed accessori;
- h) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

- i) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- j) materiale antincendio, estintori ed attrezzature relative;
- k) materiale di consumo per impianti elettrici, idraulici, materiale di ferramenta, materiale edile (attrezzature, vernici, materiali inerti, ecc..),
- l) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- m) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- n) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- o) fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- p) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- q) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- r) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- s) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- t) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- u) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- v) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- w) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- x) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- y) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (norme per l'arte negli edifici pubblici);
- z) generi di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- aa) forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;

SERVIZI

- 1) manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di cui all'allegato II A categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112,6122,633,886;
- 2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti,
- 3) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria;
- 4) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti di cui all'allegato II A categoria 2 e 3, numeri di riferimento CPC 712,7512,87304 e categoria 3 CPC 73;
- 5) servizi di trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all'allegato II A CPC 71235, 7321;
- 6) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II A categoria 5, numeri di riferimento CPC 752;

- 7) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II A categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81,812,814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- 8) servizi informatici e affini di cui all'allegato II A categoria 7, numeri di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- 9) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A categoria 8, numeri di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- 10) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, di cui all'allegato II A categoria 9, numeri di riferimento CPC 862 compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- 11) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II A categoria 10, numeri di riferimento CPC 864;
- 12) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II A categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- 13) servizi pubblicitari di cui all'allegato II A categoria 13, numeri di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- 14) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II A categoria 14, numeri di riferimento CPC 874,82201,82206;
- 15) servizi di editoria e di stampa, di cui all'allegato II A categoria 15, numeri di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- 16) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II A categoria 16, numeri di riferimento CPC 94;
- 17) servizi alberghieri di cui all'allegato II B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- 18) servizi di ristorazione di cui all'allegato II B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, servizi di catering e distributori di bevande;
- 19) servizi di trasporto per ferrovia di cui all'allegato II B categoria 18 CPC 711;
- 20) servizi legali di cui all'allegato II B categoria 21, numeri di riferimento CPC 861;
- 21) servizi di collocamento e reperimento di personale II B categoria 22 CPC 872;
- 22) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II B categoria 23, numeri di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- 23) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II B categoria 24, numeri di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- 24) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B categoria 25, numeri di riferimento CPC 93 compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- 25) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II B categoria 26, numeri di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- 26) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia, allegato II B categoria 27;
- 27) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate, allegato II B categoria 27;
- 28) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge, allegato II B categoria 27;
- 29) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti, allegato II B categoria 27;
- 30) servizi di grafica, stampa, riproduzioni, rilegatura atti e pubblicazioni, allegato II B categoria 27;
- 31) servizi di smaltimento arredi e materiali vari, attrezzature d'ufficio, autoveicoli e automezzi da rottamare, rifiuti anche tossici e nocivi, allegato II B categoria 27;
- 32) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi di cui all'allegato IIA categoria 12, numero di riferimento CPC 867.
- 33) Servizi inerenti la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 – All. IIb, cod. 27, "servizi vari" del codice.
- 34) Servizi necroscopici e spese per onoranze funebri a carico dell'Ente – All. IIb, cod. 27, "servizi vari" del codice.
- 35) Servizi ambientali e di Protezione Civile – All. IIb, cod. 27, "servizi vari" del codice.

Articolo 27 (Procedura per servizi e forniture in cottimo fiduciario)

1. Il Responsabile del procedimento procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati, purché sussistano un tale numero di soggetti idonei, con i criteri della rotazione e della specializzazione, in relazione alla prestazione o fornitura da eseguire.
2. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;

l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. La lettera di invito può essere inoltrata via posta elettronica certificata o anche via fax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.

4. In caso di elevata genericità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

Articolo 28 (Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con cooperative sociali)

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 9 e 12 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale.

TITOLO III ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 29 (Lavori in economia)

L'esecuzione di lavori in economia da parte dell'amministrazione comunale è disciplinato dalle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

Articolo 30 (Determinazione a contrarre)

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.

2. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto;

c) la forma del contratto;

d) le clausole ritenute essenziali;

e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

f) il valore economico presunto;

g) i fondi con cui far fronte alla spesa.

3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

Articolo 31 (Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento)

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.
2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente.
In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
7. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
9. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Articolo 32 (Limiti per tipologia di lavori)

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

- f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
- h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.

Articolo 33 (Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario)

1. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

Articolo 34 (Documentazione tecnica)

I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla documentazione strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti. A tale riguardo sono considerati indispensabili:

- a) relazione illustrativa;
- b) quaderno d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi;
- e) elaborati grafici.

Articolo 35 (Pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia)

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell'esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

Articolo 36 (Disposizioni particolari per i lavori agricoli e simili)

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (modernizzazione del settore agricolo), anche in deroga alle norme vigenti, i soggetti affidatari dei lavori in economia dell'articolo 3 del presente regolamento possono essere individuati, per le previste convenzioni, tra gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, compresi finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, i contratti di appalto con gli imprenditori agricoli non possono superare:
 - a) nel caso di imprenditori singoli l'importo annuale di 50 mila euro;
 - b) nel caso di imprenditori in forma associata l'importo annuale di 300 mila euro.
3. Ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, i soggetti affidatari degli interventi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli per concludere contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, nonché per assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

**PARTE III DISCIPLINA PER SEMPLIFICAZIONE CONTRATTI AVENTI A OGGETTO BENI IMMOBILI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N.127**

TITOLO I PRINCIPALI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 37 (Oggetto)

1. Questa parte del Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127, l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908 n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909 n. 454.

Articolo 38 (Programmazione alienazioni)

1. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione il comune approva anche il piano delle alienazioni che intende avviare nel corso dell'esercizio finanziario.
2. Tale deliberazione vale come atto fondamentale di programmazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. l) del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL). I successivi atti di gestione saranno di competenza del Responsabile dell'Area finanziaria. Invece, se le alienazioni immobiliari non sono state inserite nello specifico programma, le singole proposte sono di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 39 (Valutazione)

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati con apposita perizia estimativa resa dall'Ufficio Tecnico, o da tecnico abilitato incaricato dall'Amministrazione e redatta con riferimento al più probabile prezzo di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. L'ufficio tecnico può stabilire di avvalersi dell'ufficio tecnico erariale.
2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.
3. La perizia estimativa deve espressamente specificare i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile. Di tali criteri si può avvalere l'Amministrazione anche in sede di programmazione annuale, qualora non sia possibile fare riferimento ai valori iscritti in inventario

Articolo 40 (Responsabile)

1. Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è responsabile del Settore Bilancio Tributi ed Amministrazione del Personale.
2. Il Responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del programma delle alienazioni.
In particolare il responsabile del procedimento è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale, dalla determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del TUEL, che approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni, fino alla stipula del contratto di cessione dell'immobile all'aggiudicatario.

TITOLO II PROCEDURE DI VENDITA

Articolo 41 (Asta pubblica)

1. È adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, superiore a € 40.000,00.
 2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella deliberazione di vendita, tenuto conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato, al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
 3. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall'avviso d'asta che non può essere comunque inferiore ai 30 giorni né superiore ai 50 giorni dalla data dell'avviso stesso.
 4. Le modalità di espletamento della gara, da effettuarsi con i criteri previsti dall'art. 73 del R.D. 23.5.1924, n. 827
 5. Le operazioni della gara sono oggetto di specifici verbali, che sono approvati dal Responsabile del servizio.
 6. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
 7. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto; è data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione.
- Il contratto è stipulato nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. dell'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.

Articolo 42 (Trattativa privata)

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quando:
 - a) esperita un'unica gara per asta pubblica, questa sia andata deserta. In tal caso il prezzo a base di gara può essere motivatamente ribassato entro il limite del 15%;
 - b) Per immobili di importo stimato pari o inferiore a 40.000,00 euro;
 - c) di importo superiore a 40.000,00 euro, se motivate circostanze sconsigliano il ricorso all'asta pubblica. A tale riguardo sono rilevanti l'ubicazione, la sua natura pertinenziale o accessoria e qualsiasi altra condizione che circoscriva l'interesse ad un ristretto ambito di soggetti.
 3. Le trattative sono condotte in modo che tutti potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla Pubblicità mediante: avviso sul sito web e anche, se consigliabile, con affissione di manifesti nell'interno del territorio del Comune.
 4. Le offerte, da presentarsi con le modalità previste nella determina del responsabile area tecnica di vendita, devono essere presentate entro il termine previsto nell'avviso di vendita che non potrà eccedere i 30 giorni dalla data della sua pubblicazione .
- Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche norme contenute nell'articolo precedente.

Articolo 43 (Vendita diretta dei reliquati stradali)

Si può procedere a vendita diretta, anche mediante permuta, diretta dei reliquati stradali, allorché sia appurato e verificato che non esiste altro interessato al di fuori del proprietario del fondo confinante

Articolo 44 (Urgenza)

1. In casi d'urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà.
2. Il provvedimento con quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni di urgenza.

TITOLO III Svolgimento della gara e stipulazione del contratto

Articolo 45 (Offerte)

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.
2. In caso di offerta scritta non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte; il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere e, qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e il prezzo in cifre, è valida l'indicazione più conveniente per il comune.
3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Articolo 46 (Commissione monocratica)

La commissione di gara è composta dal responsabile del Settore Bilancio Tributi ed Amministrazione del Personale

Articolo 47 (Contratto)

1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile.
2. Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali. Qualora la controparte lo richieda il contratto può essere rogato dal segretario comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 -letto c) del TUEL.
3. In tal caso l'acquirente è tenuto a versare al comune gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all'allegato D della Legge n. 604/62, prima della stipulazione e del contratto.
4. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

Articolo 48 (Garanzie)

1. Il Comune garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

Articolo 49 (Corrispettivo)

1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita come risultante dagli esiti della gara non oltre la stipulazione del contratto.
2. In mancanza, il comune tratterrà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell'amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.
3. In caso di cessione a seguito di trattativa diretta potranno essere concordate forme di dilazione di pagamento assistite da efficaci strumenti di garanzia per l'Ente.

PARTE IV SCELTE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI

Articolo 50 (Forme esterne di centralizzazione dell'attività contrattuale)

L'Amministrazione può acquisire lavori, servizi e forniture ricorrendo a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 30 del decreto legislativo n.267/2006. In particolare l'Amministrazione si può avvalere delle centrali uniche di committenza per:

- a) l'assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali d'oneri, degli schemi di contratto e nella scelta della procedura di gara;
- b) per la gestione delle procedure di gara : apertura della gara (verifica della documentazione di gara, pubblicazione del bando, gestione della documentazione di gara, attività di informazione e assistenza); selezione dei concorrenti (eventuale trasmissione della lettera d'invito e della documentazione di gara); ammissione dei concorrenti (valutazione della domanda di ammissione, sorteggio e procedura per la verifica della documentazione di qualificazione in corso di gara); valutazione delle offerte (eventuale nomina della commissione giudicatrice, attività di segreteria, controllo rispetto del crono programma); aggiudicazione provvisoria (gestione della procedura di acquisizione degli elementi giustificativi dell'offerta anormalmente bassa, trasmissione dell'offerta al RUP per la verifica di congruità, verifica della documentazione di qualificazione e del possesso dei requisiti generali, comunicazioni ai concorrenti e inoltro degli atti all'amministrazione aggiudicatrice per l'aggiudicazione definitiva);
- c) per gestire l'eventuale precontenzioso e il contenzioso relativo alle operazioni di gara e agli atti adottati;
- d) per ricevere consulenza per la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici;
- e) per ricevere consulenza nella formalizzazione dei contratti.

Devono rimanere di competenza dell'Amministrazione: predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.

Articolo 51 (Forme interne di centralizzazione dell'attività contrattuale)

L'amministrazione ha la facoltà di costituire una Unità Organizzativa Segreteria e Contratti alle dipendenze del Segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 163/2006. All'ufficio competono:

- a) La predisposizione dei capitolati speciali d'oneri, con l'assistenza del Responsabile del Settore che dovrà concludere il contratto;
- b) La predisposizione degli schemi di contratto e nella scelta della procedura di gara;
- c) La gestione delle procedure di gara;
- d) La formalizzazione dei contratti.

Non sono comprese nelle competenze dell'Ufficio contratti:

- (a) Le procedure relative ai lavori pubblici; (b) Gli affidamenti diretti;
- (c) Gli acquisti economici.